



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 6 settembre 2012¹

Causa C-456/11

**Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, Krones AG
contro
Samskip GmbH**

[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Landgericht Bremen (Germania)]

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Nozione di “decisione” — Decisione con la quale il giudice di uno Stato membro si dichiara incompetente — Decisione fondata sull'accertamento della validità e della portata di una clausola che prevede la competenza dei giudici islandesi — Effetto — Portata»

1. Una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro si dichiara, nel dispositivo, «privo di competenza giurisdizionale», dopo aver affermato, nei motivi, la validità di una clausola che prevede la competenza dei giudici di uno Stato terzo, obbliga il giudice di un altro Stato membro, investito della medesima domanda, a dichiararsi anch'egli incompetente?
2. È questa, in sostanza, la questione sollevata dal Landgericht Bremen (Tribunale di primo grado di Brema, Germania) nell'ambito di un'azione proposta dalla Krones AG e dai suoi assicuratori nei confronti della Samskip GmbH al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito in occasione del trasporto di merci.
3. Mediante tale questione, la Corte è chiamata ad interpretare gli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale², rispettivamente dedicati alla definizione della nozione di «decisione», ai sensi del regolamento n. 44/2001, e al principio del riconoscimento automatico di tutte le «decisioni» emesse in uno Stato membro.

I – Contesto normativo

4. I considerando 2, 6, 15 e 16 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

- «(2) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di

1 — Lingua originale: il francese.

2 — GU 2001, L 12, pag. 1.

competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(...)

- (6) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.

(...)

- (15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera "pendente". Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo.
- (16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni».

5. L'articolo 32 del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

«Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

6. L'articolo 33 di tale regolamento dispone quanto segue:

«1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta.

3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo».

7. Ai sensi dell'articolo 34 di tale regolamento:

«Le decisioni non sono riconosciute:

- 1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- 2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

- 3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
- 4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto».

8. L'articolo 35 del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

«1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 72.

2. Nell'accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d'origine ha fondato la propria competenza.

3. Salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d'origine. Le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 34, punto 1».

II – Procedimento principale

9. La Krones AG, società tedesca assicurata per quanto riguarda i trasporti dalla Gothaer Allgemeine Versicherung AG, dalla ERGO Versicherung AG, dalla Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts e dalla Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG³, e che aveva venduto un impianto per birrificio a un'impresa messicana, ha incaricato la Samskip GmbH, controllata tedesca della Samskip Holding BV, un'impresa di trasporti e logistica costituita in Islanda e stabilita a Rotterdam (Paesi Bassi), dell'organizzazione e dell'esecuzione del trasporto di tale impianto dal Belgio al Messico in forza di una polizza di carico contenente una clausola attributiva di competenza a favore dei giudici islandesi.

10. Sostenendo che il carico aveva subito dei danni durante il trasporto, il destinatario e la Gothaer e a., il 30 agosto 2007, hanno convenuto in giudizio la Samskip GmbH dinanzi ai giudici belgi.

11. Con sentenza di riforma del 5 ottobre 2009, la cour d'appel d'Anvers (Corte di appello di Anversa, Belgio) si è dichiarata, nel dispositivo della propria decisione, «priva di competenza giurisdizionale», dopo aver rilevato, nei motivi di tale decisione, che la clausola di proroga della competenza a favore dei giudici islandesi contenuta nella polizza di carico era valida, e che la Gothaer e a., essendo legittimate ad agire in giudizio in qualità di aventi diritto della Krones AG, erano vincolate da tale clausola.

12. Dopo che, nel settembre 2010, la Krones AG e la Gothaer e a. avevano proposto una nuova azione risarcitoria dinnanzi ai giudici tedeschi, il Landgericht Bremen (Tribunale di Brema), nutrendo dei dubbi circa gli effetti giuridici espliciti dalla decisione pronunciata in Belgio, ha deciso, con decisione del 25 agosto 2011, di sospendere il procedimento.

3 — In prosieguo: la «Gothaer e a.».

III – Questioni pregiudiziali

13. Il Landgericht Bremen ha sottoposto alla Corte le tre seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che, in linea di principio, nella nozione di “decisione” sono ricomprese anche le decisioni che si esauriscono nell'accertamento dell'insussistenza dei presupposti processuali di ricevibilità (cosiddette sentenze meramente processuali).
- 2) Se gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che nella nozione di “decisione” rientra anche una sentenza conclusiva del grado di giudizio, con la quale il giudice adito declina la propria competenza internazionale sulla base di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale.
- 3) Se, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al principio dell'estensione dell'efficacia (sentenza del 4 febbraio 1988, Hoffmann, 145/86, Racc. pag. 645), gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che ogni Stato membro è tenuto a riconoscere le decisioni emesse dal giudice di un altro Stato membro relative all'efficacia di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale stipulata inter partes, quando, secondo il diritto nazionale del giudice dello Stato di origine, l'accertamento dell'efficacia di tale clausola abbia autorità di cosa giudicata, e ciò anche qualora la decisione in proposito costituisca parte di una sentenza meramente processuale che ha respinto il ricorso».

IV – Analisi

A – Osservazioni preliminari

1. Sulla ricevibilità e sulla portata delle questioni pregiudiziali

14. Al fine di precisare la portata delle questioni, è opportuno sottolineare che la causa principale si inserisce nell'ambito di una procedura di riconoscimento in via incidentale di una decisione con la quale la cour d'appel d'Anvers si è dichiarata «priva di competenza giurisdizionale». Anche se tale decisione, secondo il Landgericht Bremen, è considerata una «Prozessurteil» (sentenza meramente processuale) dal diritto tedesco, resta il fatto che la prima questione, concernente l'insieme delle decisioni «che si esauriscono nell'accertamento dell'insussistenza dei presupposti processuali di ricevibilità», ha una portata eccessivamente ampia.

15. Come la Kronos AG e la Gothaer e a., ritengo che occorra limitare la portata della risposta della Corte a quanto strettamente necessario alla soluzione del procedimento principale.

16. In tal senso, suggerisco di esaminare congiuntamente le prime due questioni, procedendo ad una loro riformulazione. Infatti, mediante queste due questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «decisione» di cui all'articolo 32 del regolamento n. 44/2001 comprenda una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro declina la propria competenza in ragione di una clausola di proroga della competenza, sebbene tale decisione sia qualificata come «sentenza meramente processuale» dalla legge dello Stato membro richiesto.

17. Quanto alla terza questione, occorre rilevare l'ambiguità dell'espressione «accertamento (...) [che] abbia autorità di cosa giudicata». Anche se tale espressione sembra rinviare all'esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, emerge dalla decisione di rinvio che i dubbi del Landgericht Bremen nascono in realtà dal fatto che l'accertamento controverso, concernente la competenza dei giudici islandesi in virtù della clausola di proroga della competenza, figura nei motivi della decisione, e non nel suo dispositivo.

18. Di conseguenza, ritengo che occorra intendere la terza questione nei termini seguenti. Si tratta di stabilire, in caso di soluzione affermativa delle prime due questioni, se gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che il giudice dinnanzi al quale viene invocato il riconoscimento di una decisione con la quale il giudice di un altro Stato membro ha declinato la propria competenza in ragione di una clausola di proroga della competenza è vincolato dall'accertamento attinente alla validità e alla portata di tale clausola, il quale figura nei motivi della decisione.

2. Sulla ricevibilità delle osservazioni della Confederazione svizzera

19. La Confederazione svizzera è parte della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007⁴. La convenzione di Lugano, detta «parallela», estende al Regno di Danimarca, alla Repubblica d'Islanda, al Regno di Norvegia e alla Confederazione svizzera la quasi totalità delle regole stabilite dal regolamento n. 44/2001, e segnatamente quelle relative alla nozione di decisione suscettibile di riconoscimento nonché alle modalità del riconoscimento. L'interpretazione che la Corte elaborerà in relazione agli articoli 32 e 33 di tale regolamento verrà pertanto presa in considerazione per interpretare i corrispondenti articoli che figurano nella convenzione di Lugano.

20. Applicando il combinato disposto degli articoli 64, punto 1, della convenzione di Lugano, e 2 del protocollo n. 2 relativo all'interpretazione uniforme della convenzione e al comitato permanente, la Confederazione svizzera è ammessa a presentare davanti alla Corte, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, delle osservazioni in occasione del presente rinvio pregiudiziale, concernenti l'interpretazione del regolamento n. 44/2001.

B – Sulla prima e sulla seconda questione

21. Con le sue due prime questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «decisione» ai sensi dell'articolo 32 del regolamento n. 44/2001 comprenda una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro declina la propria competenza in ragione di una clausola di proroga della competenza, sebbene tale decisione sia qualificata come «sentenza meramente processuale» dalla legge dello Stato membro richiesto.

1. Le osservazioni delle parti

22. La Samskip GmbH, i governi tedesco, belga, austriaco e svizzero, nonché la Commissione europea, da un lato, la Kronos AG e la Gothaer e a., dall'altro, interpretano in maniera diametralmente opposta l'articolo 32 del regolamento n. 44/2001.

23. Secondo i primi, la nozione di decisione comprende le decisioni che statuiscono sulla competenza internazionale fondata su una clausola di proroga della competenza.

⁴ — GU 2009, L 147, pag. 5; in prosieguo: la «convenzione di Lugano».

24. Fondandosi sulla lettera e sulla genesi dell'articolo 32 del regolamento n. 44/2001, nonché sull'economia generale e sugli obiettivi di tale regolamento, la Samskip GmbH osserva che sarebbe contrario all'obiettivo di creare uno spazio giudiziario europeo uniforme escludere in maniera generale dall'ambito di applicazione degli articoli 32 e 33 di tale regolamento le decisioni qualificate come «decisioni meramente processuali» in virtù sia del diritto dello Stato membro d'origine sia del diritto dello Stato membro richiesto. Secondo la Samskip GmbH, sebbene sia consentito sollevare la questione se sia possibile qualificare come «decisioni», ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001, delle decisioni processuali intermedie, come un'ingiunzione di comparizione personale in giudizio indirizzata ad una parte oppure una decisione che dispone un mezzo istruttorio, tale questione è priva di rilevanza pratica, in quanto siffatte decisioni non possono esplicare effetti vincolanti transfrontalieri. Per contro, una decisione che dichiara irricevibile una domanda per difetto di competenza del giudice adito e che conclude il grado di giudizio può produrre effetti oltrefrontiera e deve pertanto essere riconosciuta. Se così non fosse, il ricorrente potrebbe ignorare tale decisione e proporre nuovamente un ricorso dinnanzi ai giudici di un altro Stato membro, il che sarebbe contrario all'obiettivo del regolamento n. 44/2001, consistente nel prevenire procedimenti doppi o paralleli nonché decisioni potenzialmente contraddittorie.

25. Il governo tedesco ritiene, in senso analogo, che discenda dall'economia, dall'oggetto e dalla finalità del regolamento n. 44/2001 che le sentenze meramente processuali concernenti l'accertamento della competenza o del difetto di competenza internazionale devono essere considerate decisioni suscettibili di riconoscimento, precisando che l'effetto di siffatto riconoscimento non può eccedere tale accertamento. Secondo tale governo, il quale rimanda alla relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, elaborata dal sig. Jénard⁵, il principio dell'estensione dell'efficacia, elaborato dalla Corte per le decisioni di merito⁶, deve essere trasposto ad una sentenza meramente processuale con la quale il giudice d'origine si dichiara internazionalmente competente o incompetente. Facendo riferimento ai considerando 2 e 15, nonché all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, esso rileva, inoltre, che un sistema che poggia su regole che possono venire interpretate con pari autorità da ciascun giudice dell'Unione europea⁷ si applica alla competenza internazionale dei giudici degli Stati membri, e che gli accertamenti sulla competenza effettuati dai giudici di uno Stato membro devono essere accettati dai giudici degli altri Stati membri.

26. Il governo belga ritiene che la mancanza di una definizione precisa della nozione di decisione nel regolamento n. 44/2001 ne consenta un'interpretazione ampia, in linea con la giurisprudenza della Corte⁸.

27. Sostenendo che la riflessione dovrebbe prendere le mosse dalla necessità di un'interpretazione favorevole all'integrazione, il governo austriaco, il quale fa riferimento alla relazione Jénard e alla relazione sulla convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, elaborata dal sig. Schlosser⁹, afferma che la sentenza pronunciata dalla cour d'appel d'Anvers, che ha accertato in maniera definitiva i rapporti giuridici fra le parti della causa, deve, già nell'interesse di una coerenza il più estesa possibile delle decisioni in seno all'Unione, rientrare nella nozione di «decisione» ai sensi dell'articolo 32 del regolamento n. 44/2001 e beneficiare del regime di riconoscimento previsto all'articolo 33 di tale regolamento.

5 — GU 1979, C 59, pag. 1; in prosieguo: la «relazione Jénard».

6 — Il governo tedesco fa riferimento alle sentenze Hoffmann, cit. (punto 11), nonché del 28 aprile 2009, Apostolides (C-420/07, Racc. pag. I-3571, punto 66).

7 — — Sentenza del 27 aprile 2004, Turner (C-159/02, Racc. pag. I-3565, punto 25).

8 — Sentenza del 14 ottobre 2004, Mærsk Olie & Gas (C-39/02, Racc. pag. I-9657).

9 — GU 1979, C 59, pag. 71; in prosieguo: la «relazione Schlosser».

28. Il governo svizzero rileva che né tale regolamento né la convenzione di Lugano distinguono fra decisioni meramente processuali e sentenze di merito. Esso aggiunge che la questione se una sentenza sia suscettibile di essere riconosciuta o eseguita non può dipendere dalla sua qualificazione nello Stato d'origine. Rilevando che le decisioni che «si esauriscono nell'accertamento dell'insussistenza dei presupposti processuali di ricevibilità» non costituiscono una categoria omogenea, il governo svizzero ritiene che occorra verificare se la decisione della quale viene chiesto il riconoscimento riguardi una condizione di ricevibilità uniformizzata dal regolamento n. 44/2001 e dalla convenzione di Lugano, e se, secondo il diritto dello Stato d'origine, tale decisione espliciti un effetto vincolante che eccede il procedimento nello Stato d'origine, il che presuppone che il giudice d'origine abbia esaminato tale condizione di ricevibilità con piena cognizione di causa e non solo sommariamente.

29. Fondandosi, come la Samskip GmbH, sia sulla lettera dell'articolo 32 del regolamento n. 44/2001 sia sull'economia generale di tale regolamento, nonché sul suo obiettivo, quale si evince in particolare dai suoi considerando 2 e 6, la Commissione ritiene che si debba ammettere che una sentenza la quale si è limitata a dichiarare una domanda irricevibile per difetto di competenza internazionale rientra, al pari di una sentenza di merito, nell'ambito concettuale della nozione di «decisione» ai sensi dell'articolo 32 di tale regolamento. A suo avviso, negare il riconoscimento alle sentenze meramente processuali pregiudicherebbe la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché la certezza del diritto. La Commissione sottolinea, inoltre, che l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001 esclude il controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d'origine e prevede che il criterio dell'ordine pubblico non possa essere applicato alle norme sulla competenza, mentre l'articolo 36 di tale regolamento dispone che la decisione dello Stato membro d'origine non può in alcun caso formare oggetto di un riesame del merito. Essa sostiene anche che, se, secondo la relazione Jénard, le decisioni non ancora passate in giudicato sono suscettibili di riconoscimento, ciò deve valere, a fortiori, anche per le decisioni che si pronunciano in maniera definitiva sulla competenza internazionale.

30. La Kronos AG sostiene la posizione opposta e rimanda al contenuto di un documento elaborato su richiesta della medesima dal sig. Geimer¹⁰, allegato alle sue osservazioni, dal quale risulta che «secondo una dottrina sempre più affermata», l'articolo 32 del regolamento n. 44/2001 riguarderebbe unicamente le decisioni di merito, e non quelle che hanno respinto la domanda per difetto di competenza internazionale del giudice adito.

31. Affermando che le sentenze meramente processuali non sono decisioni suscettibili di riconoscimento, e che la seconda questione è priva di oggetto, e rinviando ai ragionamenti contenuti nel documento allegato alle osservazioni della Kronos AG, la Gothaer e a. suggeriscono tuttavia alla Corte di rispondere alle prime due questioni dichiarando che gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che le sentenze meramente processuali e quelle che dichiarano il difetto di competenza internazionale in ragione dell'esistenza di una clausola di proroga della giurisdizione rientrano nella nozione di decisione.

2. Analisi

32. Secondo l'articolo 32 del regolamento n. 44/2001, per «decisione» ai sensi di tale regolamento si intende, «a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

10 — Documento intitolato «Perizia sulla pertinenza a livello europeo delle decisioni che rigettano una domanda giudiziale per difetto di competenza internazionale nell'ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 e delle convenzioni di Lugano».

33. Secondo giurisprudenza costante, onde garantirne la piena efficacia e un'applicazione uniforme sul territorio di tutti gli Stati membri, le nozioni contenute nel regolamento n. 44/2001 devono essere interpretate in maniera uniforme ed autonoma, riferendosi principalmente al sistema e agli scopi di tale regolamento¹¹. Ne consegue che la qualificazione di «decisione» non dovrebbe dipendere dalla denominazione dell'atto secondo il diritto dello Stato membro d'origine o di quello dello Stato membro richiesto. Si può pertanto considerare anzitutto irrilevante la qualificazione di «decisione meramente processuale» seguita dal diritto tedesco.

34. Peraltro la Corte, fondandosi sul considerando 19 del regolamento n. 44/2001, secondo il quale è opportuno garantire la continuità nell'interpretazione tra la convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹² e tale regolamento, ha ripetutamente statuito che, poiché detto regolamento ha sostituito la convenzione di Bruxelles nei rapporti tra gli Stati membri, fatta eccezione per il Regno di Danimarca, l'interpretazione fornita dalla Corte in riferimento a tale convenzione vale anche per il regolamento n. 44/2001, qualora le sue disposizioni e quelle di suddetta convenzione possano essere qualificate come equivalenti¹³.

35. Ora, è questo il caso dell'articolo 32 del regolamento n. 44/2001, il quale riprende la definizione figurante all'articolo 25 della convenzione di Bruxelles, a partire dalla quale la giurisprudenza ha elaborato tre criteri.

36. Il primo di tali criteri è organico. L'atto di cui trattasi deve essere emanato da un organo giurisdizionale, ossia da un organo che agisce in maniera indipendente rispetto agli altri organi dello Stato e in modo imparziale. Siffatto criterio si evince dalla lettera stessa dell'articolo 32 del regolamento n. 44/2001 ed è stato rammentato a più riprese dalla giurisprudenza della Corte¹⁴.

37. Il secondo criterio, indissociabile dal precedente, è di natura procedurale. Esso esige che il procedimento che ha portato all'adozione della decisione si sia svolto nel rispetto dei diritti della difesa. L'applicazione di tale criterio ha portato la Corte ad escludere dalla qualificazione di «decisione» provvedimenti provvisori e cautelari, disposti senza che la parte contro cui essi sono rivolti sia stata citata a comparire, e destinati ad essere eseguiti senza essere stati prima notificati¹⁵. Tuttavia, essa ha reputato sufficiente, ai fini del riconoscimento di una decisione, che la richiesta del riconoscimento e dell'esecuzione di quest'ultima in uno Stato diverso dallo Stato d'origine avesse potuto essere preceduta da un'istruzione in contraddittorio, ritenendo pertanto che rientrasse nella nozione di decisione una decisione provvisoria non adottata in contraddittorio, ma suscettibile di impugnazione¹⁶, un'ordinanza di ingiunzione di pagamento¹⁷ o una sentenza pronunciata in contumacia, senza previo esame del merito della domanda¹⁸.

11 — Sentenze del 23 aprile 2009, *Draka NK Cables e a.* (C-167/08, Racc. pag. I-3477, punto 19 e la giurisprudenza citata), nonché del 17 settembre 2009, *Vorarlberger Gebietskrankenkasse* (C-347/08, Racc. pag. I-8661, punto 35 e la giurisprudenza citata).

12 — GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles».

13 — V., segnatamente, sentenza del 18 ottobre 2011, *Realchemie Nederland* (C-406/09, Racc. pag. I-9773, punto 38 e la giurisprudenza citata).

14 — Sentenze del 2 giugno 1994, *Solo Kleinmotoren* (C-414/92, Racc. pag. I-2237, punto 17), e *Mærsk Olie & Gas*, cit. (punto 45).

15 — Sentenza del 21 maggio 1980, *Denilauler* (125/79, Racc. pag. 1553, punto 17).

16 — Sentenza *Mærsk Olie & Gas*, cit. (punti 50-52).

17 — Sentenza del 13 luglio 1995, *Hengst Import* (C-474/93, Racc. pag. I-2113, punto 14).

18 — Sentenza del 2 aprile 2009, *Gambazzi* (C-394/07, Racc. pag. I-2563, punto 23).

38. Il terzo criterio è sostanziale. La decisione si caratterizza per l'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'organo giurisdizionale dal quale essa promana. Tale criterio comporta la necessità di distinguere a seconda che l'autorità svolga un ruolo decisionale oppure si limiti ad assicurare una funzione più passiva, consistente, ad esempio, nell'essere destinataria della volontà delle parti della causa. Come stabilito dalla Corte, «per poter essere qualificato “decisione” (...), l'atto deve provenire da un organo giurisdizionale (...) che *statuisce con poteri propri su questioni controverse tra le parti* ¹⁹» ²⁰. Essa ne ha dedotto che una transazione giudiziaria, la quale riveste un carattere essenzialmente contrattuale, nel senso che il suo contenuto dipende innanzi tutto dalla volontà delle parti, non costituisce una decisione ²¹.

39. La giurisprudenza non ha fissato altri criteri, cosicché la nozione di decisione può comprendere tanto le decisioni pronunciate in materia di giurisdizione volontaria quanto le decisioni che concludono un procedimento contenzioso, i provvedimenti provvisori ²² o cautelari, come le decisioni definitive, oppure le decisioni divenute irrevocabili, come pure le decisioni ancora suscettibili di impugnazione.

40. Una volta che questi tre criteri siano stati soddisfatti nel caso di una sentenza, quale quella emessa dalla cour d'appel d'Anvers, che statuisce sulla competenza internazionale, ritengo che tale tipo di decisione rientri nella definizione della nozione di «decisione» ai sensi dell'articolo 32 del regolamento n. 44/2001.

41. Tale soluzione è supportata dalla lettera, dagli obiettivi e dall'economia generale di siffatto regolamento.

42. In primo luogo, i termini della definizione della nozione di decisione si prestano ad un'interpretazione estensiva o, piuttosto, non restrittiva, in quanto essa comprende «qualsiasi» decisione, a prescindere dalla denominazione usata o dalle circostanze della sua elaborazione, e «ha portata generale» ²³.

43. Tale approccio è confermato dalle relazioni Jénard e Schlosser, alle quali la Corte ha fatto più volte riferimento.

44. Così, nella relazione Jénard, viene affermato che la definizione comprende «tutte le decisioni, qualunque sia la denominazione usata» ²⁴ emesse in materia civile e commerciale, e che sono suscettibili di essere riconosciute le decisioni interlocutorie e le decisioni pronunciate in materia di giurisdizione volontaria, a prescindere dal fatto che esse abbiano o meno autorità di cosa giudicata.

45. Parimenti, secondo la relazione Schlosser, tale espressione comprende tutte le decisioni, anche interlocutorie, «attinenti ad una regolamentazione provvisoria dei rapporti giuridici tra le parti» ²⁵. Tale relazione, che rileva che una decisione, emanata in uno Stato come sentenza su questioni di rito, può in un altro Stato essere una decisione nel merito, afferma che una constatazione è sembrata evidente

19 — Il corsivo è mio.

20 — Sentenze citate Solo Kleinmotoren (punto 17), nonché Mærsk Olie & Gas (punto 45).

21 — Sentenza Solo Kleinmotoren, cit. (punto 18).

22 — Ad esempio, una decisione resa nell'ambito di un procedimento sommario. V., a tale proposito, sentenza del 6 giugno 2002, Italian Leather (C-80/00, Racc. pag. I-4995, punto 41).

23 — Idem.

24 — Pagina 42.

25 — Punto 184.

ad un gruppo di esperti, e segnatamente che «[le] [d]ecisioni, che respingono *un ricorso* come *irricevibile*, sono soggette a riconoscimento»²⁶, e precisa che «[s]e un giudice tedesco si dichiara incompetente, un organo giurisdizionale inglese non può negare la propria competenza con la motivazione che il collega tedesco è in realtà competente»²⁷.

46. In secondo luogo, occorre prendere in considerazione gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 44/2001. Emerge dai considerando 2, 6, 16 e 17 di tale regolamento che quest'ultimo è volto a garantire la libera circolazione delle decisioni emesse dagli Stati membri in materia civile e commerciale, semplificando le formalità affinché siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice²⁸. Risulta, inoltre, dai considerando 11, 12 e 15 di siffatto regolamento che esso mira parimenti ad assicurare la prevedibilità del foro competente e, pertanto, la certezza del diritto per i suoi destinatari, a garantire la buona amministrazione della giustizia e a ridurre il rischio di procedimenti paralleli²⁹.

47. Tali obiettivi, i quali riposano sul principio della fiducia reciproca fra gli Stati membri, ciascuno dei quali è tenuto a riconoscere l'equivalenza della giustizia resa dagli altri, verrebbero seriamente compromessi qualora le decisioni sulla competenza venissero sottratte al meccanismo di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni giudiziarie instaurato dal regolamento n. 44/2001.

48. Al riguardo, è opportuno rilevare che sarebbe direttamente contrario ai principi della prevedibilità e della buona amministrazione della giustizia ammettere che, allorché un giudice di uno Stato membro ha verificato la propria competenza, la parte che intende contestare la relativa decisione possa adire i giudici di altri Stati membri, dovendo invece esperire i ricorsi previsti dal diritto del primo Stato membro.

49. In terzo luogo, siffatta interpretazione è avvalorata dall'economia generale del regolamento n. 44/2001, segnatamente dalle sue disposizioni concernenti i motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni straniere e da quelle destinate a disciplinare le situazioni di litispendenza al fine di evitare che vengano pronunciate decisioni inconciliabili.

50. L'elenco tassativo dei motivi di rifiuto del riconoscimento delle decisioni straniere rispecchia la volontà di favorire il loro riconoscimento, quand'anche il giudice dello Stato membro d'origine si sia limitato a statuire sulla propria competenza.

51. In forza del principio della fiducia reciproca alla base dei rapporti fra gli Stati membri e dell'instaurazione di regole di competenza comuni che tutti i giudici degli Stati membri sono tenuti a rispettare, il regolamento n. 44/2001 esclude, in linea di principio, il controllo della competenza del giudice dello Stato d'origine, sia diretto, ossia esercitato tramite il controllo delle constatazioni di fatto o dei criteri sui quali tale giudice ha fondato la propria competenza³⁰, sia indiretto, per il tramite dell'ordine pubblico³¹, vietando parimenti il riesame del merito della decisione straniera. Secondo la relazione Jénard, «[l]'assenza di riesame del merito implica totale fiducia nella giurisdizione dello Stato originario. La fiducia nella fondatezza della sentenza deve normalmente estendersi all'applicazione che il giudice ha fatto delle norme di competenza»³².

26 — Punto 191.

27 — Idem.

28 — Sentenza del 14 dicembre 2006, ASML (C-283/05, Racc. pag. I-12041, punto 23).

29 — Sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, Racc. pag. I-4107, punto 49).

30 — Articolo 35, paragrafi 2 e 3, prima frase, di tale regolamento.

31 — Articolo 35, paragrafo 3, seconda frase, del suddetto regolamento.

32 — Pagina 46.

52. Analogamente, le disposizioni del regolamento che disciplinano situazioni di litispendenza si caratterizzano per l'obbligo del giudice successivamente adito di dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice adito in precedenza, qualora la competenza di quest'ultimo sia stata accertata³³. Nella sua sentenza del 9 dicembre 2003, Gasser³⁴, la Corte ha addirittura deciso che il giudice adito per secondo e la cui competenza sia stata fatta valere in forza di una clausola attributiva di competenza deve tuttavia sospendere il procedimento finché il giudice preventivamente adito non si sia dichiarato incompetente.

53. A mio avviso, da tali disposizioni si evince che il regolamento n. 44/2001 include fra le decisioni suscettibili di riconoscimento quelle con cui il giudice adito in precedenza ha in primo luogo statuito sulla propria competenza, sia che si sia dichiarato competente sia che abbia, invece, declinato la propria competenza.

54. Tale soluzione si impone allorché il giudice si dichiara competente.

55. Qualora il giudice dello Stato membro d'origine, nella stessa decisione, si sia dichiarato competente e si sia pronunciato sulla fondatezza della domanda, il giudice adito per secondo potrebbe riesaminare la questione di competenza e dichiararsi competente solo a prezzo di una duplice violazione del principio dell'assenza di controllo della competenza del giudice dello Stato membro d'origine e del divieto di riesame del merito della decisione straniera. Anche supponendo che il giudice dello Stato membro d'origine si sia dichiarato competente, ma che abbia deciso di sospendere la causa di merito, ad esempio per consentire alle parti che avevano preso posizione unicamente sulla competenza di fare osservazioni, ammettere che il giudice successivamente adito possa riesaminare la competenza sarebbe incompatibile con la regola della dichiarazione d'incompetenza prevista dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001.

56. A mio avviso, la medesima soluzione deve essere adottata qualora il giudice declini la propria competenza. Due ragioni essenziali militano in tal senso.

57. La prima ragione è di ordine giuridico. La decisione di incompetenza, la quale mette fine al giudizio, presenta, avuto riguardo alla definizione della nozione di «decisione» ai sensi del regolamento n. 44/2001, le stesse caratteristiche di una decisione con la quale il giudice riconosce la propria competenza. Al pari di quest'ultima, essa promana da un organo giurisdizionale che, pur non potendo più dirimere la controversia in relazione alla quale si è dichiarato incompetente, esercita tuttavia a monte, pronunziandosi sulla propria competenza, un potere giurisdizionale minimo.

58. La seconda ragione è di ordine pratico. Essa deriva dal fatto che il riconoscimento delle decisioni che constatano l'incompetenza consente di prevenire il rischio di un conflitto negativo di competenza, rischio che il regolamento n. 44/2001 ha parimenti inteso evitare. Ora, un conflitto del genere potrebbe sorgere qualora il giudice successivamente adito si rifiuti di riconoscere la decisione emessa anteriormente e si dichiari incompetente, adducendo che il giudice adito per primo era munito di competenza.

59. Sulla scorta di tali ragioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle prime due questioni dichiarando che gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che rientra nella nozione di «decisione», ai sensi di tale regolamento, la decisione con la quale il giudice di uno Stato membro statuisce sulla propria competenza internazionale, sia che si dichiari competente sia che si dichiari incompetente, a prescindere dal fatto che tale decisione sia qualificata come «sentenza meramente processuale» dal diritto dello Stato membro richiesto.

33 — Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001.

34 — C-116/02, Racc. pag. I-14693.

C – Sulla terza questione

60. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che il giudice dinnanzi al quale viene invocato il riconoscimento di una decisione con la quale il giudice di un altro Stato membro ha declinato la propria competenza in ragione di una clausola di proroga della competenza è vincolato dall'accertamento della validità di tale clausola, il quale figura nei motivi della decisione.

61. Esso chiede inoltre quale sia la portata degli effetti espliciti dalla decisione di incompetenza e si domanda, in particolare, se lo stesso sia vincolato dai motivi concernenti l'esistenza e la validità della clausola che prevede la competenza dei giudici islandesi, il che gli impedirebbe di dichiararsi esso stesso competente.

62. Gli argomenti dedotti nel presente procedimento possono essere raggruppati in tre tesi.

63. Secondo la prima, sostenuta dalla Kronos AG, dalla Gothaer e a. nonché dal governo tedesco, l'effetto del riconoscimento della decisione è esclusivamente negativo, nel senso che esso si estende unicamente all'accertamento del difetto di competenza internazionale del giudice adito per primo. La Kronos AG sostiene che il rispetto dell'effetto negativo della decisione di incompetenza deve essere inteso quale effetto vincolante autonomo, il quale si esaurisce nell'accertamento dell'incompetenza del giudice adito per primo. Ogni altra considerazione non vincolerebbe i giudici degli altri Stati membri, in quanto né il regolamento n. 44/2001 né la convenzione di Lugano autorizzerebbero il giudice investito del ricorso a pronunciarsi sulla competenza dei giudici degli altri Stati membri o degli Stati contraenti. Secondo la Kronos AG, non sarebbe ammessa alcuna limitazione alla libertà dei giudici tedeschi di verificare la propria competenza in virtù dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. Per di più, i motivi di diniego del riconoscimento menzionati agli articoli 34 e 35 di tale regolamento sarebbero inapplicabili alle decisioni che statuiscano sulla competenza. La Gothaer e a. concludono nel medesimo senso, adducendo che il suddetto regolamento non comporta un meccanismo di rinvio obbligatorio da un giudice ad un altro, e che dall'economia del suo capo III si evince che ciascuno Stato membro decide autonomamente sulla competenza dei propri giudici. Quanto al governo tedesco, esso fa valere che spetta a ciascun giudice adito valutare, in base alla legge applicabile nel proprio territorio, la validità della clausola che designa la competenza di un giudice di uno Stato terzo. Inoltre, a suo avviso, il diritto dello Stato membro d'origine fissa il limite massimo della portata dell'effetto del riconoscimento, e una decisione proveniente da un altro Stato membro non può esplicare, nello Stato membro richiesto, effetti più ampi di quelli conferiti ad una decisione equiparabile resa in tale Stato.

64. In maniera opposta a tale interpretazione, il governo belga e la Commissione sostengono che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere non solo il dispositivo della decisione, bensì anche la motivazione della statuizione relativa alla validità della clausola di proroga della competenza. Secondo il governo belga, l'autorità di cosa giudicata di una decisione si estende a quanto, in ragione della contestazione esposta dinanzi al giudice e oggetto di contraddittorio fra le parti, costituisce, seppur implicitamente, il fondamento necessario della decisione. La Commissione ritiene che la teoria dell'estensione dell'efficacia debba applicarsi senza che occorra distinguere a seconda che la decisione sulla validità della clausola di proroga della competenza confermi la competenza del giudice adito o la neghi. A suo avviso, la soluzione non potrebbe dipendere dal carattere «definitivo» o meno, secondo il diritto nazionale del giudice adito per primo, dell'accertamento concernente la validità della clausola di proroga.

65. Infine, secondo una tesi intermedia, sostenuta dalla Samskip GmbH, nonché dai governi austriaco e svizzero, ciascuno Stato membro deve riconoscere le decisioni rese da un giudice di un altro Stato membro in relazione alla validità di una clausola di proroga della competenza, ma solo allorché, secondo il diritto nazionale del giudice preventivamente adito, l'accertamento concernente la validità della clausola «acquista autorità di cosa giudicata» o «esplica un effetto vincolante». Richiamando sia

la relazione Jénard sia la giurisprudenza elaborata dalla Corte in relazione al principio dell'estensione dell'efficacia³⁵, i governi austriaco e svizzero ritengono che il principio del riconoscimento debba avere come conseguenza quella di «attribuire alle decisioni l'autorità e l'efficacia che esse rivestono nello Stato in cui sono state pronunciate»³⁶.

66. Condivido la seconda delle tre tesi di cui trattasi. A mio avviso, la decisione con la quale il giudice di uno Stato membro ha statuito sulla propria competenza dopo aver esaminato la validità e la portata di una clausola di proroga della competenza non è, nel sistema di riconoscimento ed esecuzione previsto dal regolamento n. 44/2001, una decisione come le altre e deve, alla luce della sua peculiarità, produrre un effetto extraterritoriale specifico, uniforme ed autonomo.

67. Ritengo che la decisione di incompetenza si imponga al giudice dello Stato membro richiesto, nella misura in cui esso non può, pena la pronuncia di una decisione incompatibile con la precedente, dichiararsi incompetente adducendo la competenza dello Stato membro d'origine. Senza tale effetto minimo, il riconoscimento della decisione di incompetenza verrebbe privato di qualsiasi portata. La Kronos AG ammette peraltro tale effetto, ritenendo, non senza contraddirsi, che la sentenza che rigetta un ricorso per difetto di competenza internazionale del giudice adito non costituisca una «decisione» ai sensi dell'articolo 32 del regolamento n. 44/2001.

68. Ritengo, inoltre, che l'effetto vincolante proprio della decisione di incompetenza debba necessariamente estendersi all'accertamento concernente la validità e la portata della clausola di proroga della competenza, a prescindere dal fatto che il diritto nazionale dello Stato membro d'origine o quello dello Stato membro richiesto conferisca o meno autorità di cosa giudicata a tale accertamento.

69. La mia posizione si fonda, anzitutto, sugli obiettivi del regolamento n. 44/2001, quindi sull'economia generale delle disposizioni processuali del medesimo in materia di competenza, e, infine, sul principio della tutela giurisdizionale effettiva.

1. Gli obiettivi del regolamento n. 44/2001

70. Come già affermato al paragrafo 46 delle presenti conclusioni, il regolamento n. 44/2001 mira a promuovere la fiducia reciproca nella giustizia in seno all'Unione, a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione rapida delle decisioni giudiziarie, ad assicurare la prevedibilità del foro competente e, pertanto, la certezza del diritto per i suoi destinatari, a garantire la buona amministrazione della giustizia e a ridurre il rischio di procedimenti paralleli.

71. A mio avviso, tali obiettivi ostano a che venga riconosciuto al giudice investito di una domanda di riconoscimento di una decisione straniera il potere di riesaminare la portata e la validità di una clausola di proroga della competenza in ragione della quale il giudice dello Stato membro d'origine si è dichiarato incompetente.

72. Il principio della fiducia reciproca tra gli organi giurisdizionali degli Stati membri, il quale giustifica, segnatamente, il carattere automatico del riconoscimento delle decisioni straniere, la tassatività dei motivi di rifiuto del riconoscimento, l'esclusione del controllo della competenza del giudice d'origine o l'assenza di un riesame del merito, implica, infatti, che ciascun giudice di uno Stato membro consideri le decisioni rese dai giudici degli altri Stati membri equivalenti alle proprie. Ne consegue che, qualora, fra tali giudici di pari valore, l'uno abbia dovuto, per verificare la propria competenza, pronunciarsi in via preliminare sulla validità e sulla portata di una clausola di proroga della competenza, il giudice di un altro Stato membro dinnanzi al quale viene invocato il riconoscimento di tale decisione non dovrebbe procedere ad una nuova valutazione.

35 — Sentenza Hoffmann, cit.

36 — Punti 10 e 11.

73. Un livello elevato di fiducia reciproca si impone a maggior ragione quando i giudici degli Stati membri sono chiamati ad applicare disposizioni comuni sulla competenza diretta.

74. Al riguardo, occorre osservare che le norme sulla competenza previste al capo II del regolamento n. 44/2001 e quelle relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, contenute nel capo III, non costituiscono gruppi distinti ed autonomi, ma sono strettamente connesse³⁷.

75. Ciò è quanto la Corte ha messo in evidenza, stabilendo ripetutamente, in alcune situazioni di litispendenza, che, qualora la competenza sia determinata direttamente dalle norme della convenzione di Bruxelles, le quali valgono per due giudici, esse possono venire interpretate ed applicate con pari autorità da ciascuno di essi, in quanto il giudice dello Stato membro richiesto non si trova in nessun caso in una posizione migliore, rispetto al giudice dello Stato membro di origine, per pronunciarsi³⁸. A mio avviso, la parità dei giudici dell'Unione dinnanzi alle norme sulla competenza postula l'uniformità degli effetti connessi alle decisioni che essi emettono in applicazione di tali norme.

76. Se, in circostanze come quelle del procedimento principale, l'articolo 23 del regolamento n. 44/2001, concernente la proroga della competenza, non è applicabile, in quanto la clausola controversa attribuisce la competenza ad un giudice di uno Stato che non è membro dell'Unione, è opportuno sottolineare che la convenzione di Lugano, della quale la Repubblica d'Islanda è parte, contiene, al suo articolo 23, una disposizione equivalente.

77. In tali circostanze, affidare al diritto del giudice dello Stato membro d'origine o a quello del giudice dello Stato membro richiesto il compito di determinare la portata degli effetti attribuiti alla decisione di incompetenza comporterebbe, nel caso in cui tale diritto non conferisca l'autorità di cosa giudicata all'accertamento relativo alla validità e alla portata della clausola di proroga della competenza, l'autorizzazione di un riesame della questione da parte del giudice richiesto, idoneo a compromettere la prevedibilità delle norme sulla competenza previste sia dal regolamento n. 44/2001 sia dalla convenzione di Lugano, e a pregiudicare, di conseguenza, il principio della certezza del diritto.

78. Ammettere che il giudice dello Stato membro richiesto possa considerare nulla la clausola di proroga della competenza che il giudice dello Stato membro d'origine ha ritenuto valida, sarebbe contrario al principio del divieto di riesame del merito della decisione straniera, il quale vieta al primo di negare il riconoscimento o l'esecuzione della decisione pronunciata dal secondo adducendo che egli avrebbe statuito diversamente.

79. Inoltre, si deve osservare che la determinazione dell'autorità di cosa giudicata attribuita da tutti i diritti nazionali ai motivi di una decisione costituisce un esercizio che può rivelarsi difficile³⁹. Nella frequente fattispecie in cui, come nel procedimento principale, la questione di competenza è condizionata da una questione di merito, lasciare al diritto nazionale il compito di determinare gli effetti connessi ai motivi che dirimono la questione di merito genera pertanto un'incertezza, per le parti, quanto alla ripartizione delle competenze fra i giudici nazionali suscettibili di essere aditi, e complica il compito del giudice nazionale dinnanzi al quale viene chiesto il riconoscimento.

80. In definitiva, ritengo che gli obiettivi del regolamento n. 44/2001 implicino una considerazione dei motivi alla base della decisione della questione di merito dalla quale dipendeva la competenza. Un argomento supplementare a favore di tale soluzione può essere ravvisato nell'economia delle norme processuali contenute in tale regolamento, che si tratta ora di esaminare.

37 — Sentenza del 21 giugno 2012, *Wolf Naturprodukte* (C-514/10, punto 25 e la giurisprudenza citata).

38 — Sentenze citate *Turner* (punto 25 e la giurisprudenza citata), nonché *TNT Express Nederland* (punto 55).

39 — Rilevo, a titolo di esempio, che l'affermazione che figura nelle osservazioni della Commissione, secondo la quale, in Francia, l'effetto vincolante di una sentenza «non si limita al dispositivo della decisione, ma si estende a tutti gli elementi indissolubilmente legati a quest'ultimo e contenuti nella motivazione», è inesatta avuto riguardo alla recente giurisprudenza della *Cour de cassation*, la quale, in una sentenza pronunciata in seduta plenaria il 13 marzo 2009, ha abbandonato la teoria dei motivi decisori e ha affermato che l'autorità di cosa giudicata sussiste unicamente in relazione a quanto è stato stabilito nel dispositivo.

2. L'economia generale delle disposizioni processuali sulla competenza del regolamento n. 44/2001

81. Uno degli indizi più consistenti del favore del regolamento n. 44/2001 nei confronti della libera circolazione delle decisioni in seno all'Unione è il principio secondo il quale l'incompetenza del giudice dello Stato membro d'origine non costituisce un ostacolo al riconoscimento della decisione che esso ha pronunciato, fatti salvi i casi elencati in via tassativa agli articoli 34 e 35 di tale regolamento⁴⁰. Da tale principio consegue che una decisione di merito può essere riconosciuta anche qualora essa sia stata pronunciata in violazione delle norme comuni sulla competenza diretta enunciate al capo II di tale regolamento, e anche qualora non vi sia stato alcun contraddittorio fra le parti avente ad oggetto la competenza.

82. L'esclusione del controllo della competenza del giudice dello Stato membro d'origine comporta correlativamente una restrizione del potere del giudice dello Stato membro richiesto di verificare la propria competenza. Infatti, sebbene il giudice nazionale possa statuire unicamente sulla propria competenza, in quanto il regolamento n. 44/2001 non autorizza il sindacato della competenza di un giudice da parte di un giudice di un altro Stato membro⁴¹, ciò non toglie che la decisione pronunciata dal giudice che statuisce sulla propria competenza influisce necessariamente, in via indiretta, sulla competenza degli altri giudici dell'Unione. In altre parole, l'adempimento, da parte di un giudice dell'Unione, dell'obbligo ad esso incombente di verificare la propria competenza internazionale, comporta una restrizione del potere degli altri giudici di verificare la loro competenza. Ora, l'esigenza fondamentale di applicare uniformemente il diritto dell'Unione implica che la portata di tale restrizione venga definita in maniera uniforme, senza che la stessa possa variare in base alle norme nazionali sulla localizzazione della cosa giudicata.

83. Un argomento in tal senso può essere ravvisato, a mio parere, nell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, il quale, nei casi in cui, in via eccezionale, il giudice dinanzi al quale è chiesto il riconoscimento può procedere al controllo della competenza del giudice dello Stato membro d'origine, prevede, cionondimeno, che il giudice richiesto sia vincolato dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d'origine ha fondato la propria competenza. Siffatta disposizione sancisce pertanto a priori la fiducia che meritano le constatazioni di fatto del giudice straniero, a prescindere dal fatto che il diritto processuale dello Stato membro d'origine o quello dello Stato membro richiesto attribuiscono autorità di cosa giudicata a tali constatazioni.

84. La soluzione da me prospettata sembra inoltre imporsi avuto riguardo al principio della tutela giurisdizionale effettiva.

3. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva

85. Il principio di tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale di diritto dell'Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, e che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950⁴².

86. Tale principio è stato riaffermato dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha, ai termini dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, «lo stesso valore giuridico dei trattati».

40 — Solo in alcune materie particolarmente delicate, il giudice dello Stato membro richiesto può controllare la competenza del giudice dal quale promana la decisione. Esso, infatti, può negare ogni efficacia alla decisione straniera solo in caso di violazione delle norme sulla competenza che tutelano gli assicurati o i consumatori oppure delle norme sulla competenza «esclusiva» previste dalla sezione 6 del capo II del regolamento n. 44/2001 in talune materie, come quella dei diritti reali immobiliari e dei contratti d'affitto di immobili.

41 — V., in tal senso, in relazione alla Convenzione di Bruxelles, sentenza Turner, cit. (punto 26).

42 — V., segnatamente, sentenza del 22 dicembre 2010, DEB (C-279/09, Racc. pag. I-13849, punto 29 e la giurisprudenza citata).

87. Esso implica, segnatamente, il diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

88. Negare l'effetto vincolante connesso alla decisione del giudice d'origine che, prima di verificare la propria competenza, ha risolto la questione della validità e della portata di una clausola di proroga della competenza contravverrebbe a tale principio, creando un rischio serio di un conflitto negativo di competenza che sfocia in un'assenza totale di tutela giurisdizionale. A titolo di esempio, nel caso in cui un giudice si dichiari incompetente a causa dell'esistenza di una clausola che attribuisce la competenza ad un altro giudice, quest'ultimo, qualora reputi nulla la clausola, potrebbe anch'egli dichiararsi incompetente. La tesi sostenuta dalla Kronos AG e dalla Gothaer e a., secondo la quale la prima decisione avrebbe come effetto solo quello di vietare al giudice successivamente adito di declinare la propria competenza internazionale «in quanto il giudice dello Stato adito per primo sarebbe competente», mi sembra tuttavia racchiudere una contraddizione interna, nella misura in cui impone di tenere conto dei motivi per i quali il giudice si è dichiarato incompetente, negando parallelamente qualsivoglia effetto vincolante a tali motivi.

89. In sintesi, ritengo che gli obiettivi del regolamento n. 44/2001 e l'economia generale delle disposizioni processuali in esso contenute, nonché il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, implicino la concentrazione presso un unico giudice dell'Unione della valutazione relativa alla validità e alla portata della clausola di proroga della competenza, mentre il giudice dello Stato membro richiesto conserva un diritto di esame solo nei casi, elencati tassativamente, nei quali egli è autorizzato a controllare la competenza del giudice dello Stato membro d'origine. Ne consegue che il giudice dello Stato membro richiesto deve essere vincolato dall'accertamento del giudice dello Stato membro d'origine, anche laddove esso figuri fra i motivi della decisione, a prescindere dall'autorità di cosa giudicata connessa dai diritti nazionali a tali motivi.

90. La soluzione che suggerisco di adottare non mi sembra contraria alla giurisprudenza della Corte, la quale non si è ancora pronunciata in merito a decisioni che statuiscono sulla competenza.

91. Risolvendo una questione pregiudiziale concernente gli effetti, nell'ordinamento giuridico olandese, di una sentenza di condanna al pagamento di un assegno alimentare emessa da un giudice tedesco e munita della formula esecutiva nei Paesi Bassi, la Corte ha stabilito, nella sentenza Hoffman, citata in precedenza, che «una decisione straniera riconosciuta (...) deve avere nello Stato richiesto, in linea di massima, la medesima efficacia che essa ha nello Stato di origine»⁴³, precisando poi tale regola di principio con l'affermazione secondo la quale «una decisione straniera, che sia stata munita della formula esecutiva in uno Stato contraente (...) e che resti soggetta ad esecuzione nello Stato di origine, non deve continuare ad essere eseguita nello Stato richiesto qualora, ai sensi della legge di quest'ultimo Stato, l'esecuzione non possa più essere effettuata per motivi che esulano dall'ambito di applicazione della convenzione [di Bruxelles]»⁴⁴.

92. Più recentemente, nella sentenza Apostolides, citata in precedenza, la Corte ha ritenuto che, «sebbene il riconoscimento debba avere l'effetto, in linea di principio, di attribuire alle decisioni l'autorità e l'efficacia che esse rivestono nello Stato membro in cui esse sono state pronunciate (...), non vi è tuttavia alcun motivo per accordare ad una sentenza, all'atto della sua esecuzione, diritti che non le spettano nello Stato membro d'origine (...) o effetti che una sentenza dello stesso tipo pronunciata direttamente nello Stato membro richiesto non produrrebbe»⁴⁵.

43 — Punto 11.

44 — Punto 18.

45 — Punto 66. V., anche, sentenza del 13 ottobre 2011, Prism Investments (C-139/10, Racc. pag. I-9511, punto 38), e del 26 aprile 2012, Health Service Executive (C-92/12 PPU, punto 142).

93. Ritengo tuttavia che tale giurisprudenza, la quale concerne l'esecuzione delle decisioni di merito che devono essere tradotte in ciascuno degli ordinamenti giuridici nazionali nei quali ne viene chiesto il riconoscimento, non possa essere applicata alle decisioni che statuiscono sulla competenza internazionale. Mentre l'eterogeneità degli ordinamenti giuridici nazionali giustifica la considerazione dell'effetto prodotto dalla decisione nello Stato membro d'origine, salvo correggere poi la soluzione tenendo conto, qualora la decisione espliciti effetti sconosciuti nello Stato membro richiesto, degli effetti che produrrebbe una decisione analoga pronunciata in tale Stato, le decisioni dei giudici che statuiscono sulla loro competenza internazionale in virtù del regolamento n. 44/2001 e della convenzione di Lugano si contraddistinguono per la loro omogeneità e devono pertanto obbedire ad un regime specifico. Per i motivi esposti in precedenza, tali strumenti, che prevedono norme sulla competenza valide per i giudici di tutti gli Stati membri, intese alla pronuncia, in relazione alla medesima controversia, di un'unica decisione che abbia validità internazionale, impongono di conferire un effetto vincolante identico e uniforme alle decisioni sulla competenza, a prescindere dal fatto che queste ultime siano munite di autorità di cosa giudicata negli Stati membri.

94. Le obiezioni mosse dalla Kronos AG e dalla Gothaer e a. nei confronti di tale effetto vincolante non mi persuadono.

95. La prima obiezione attiene al fatto che gli articoli 26, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 e 20, paragrafo 1, della convenzione di Lugano impongono a ciascun giudice adito di verificare d'ufficio la propria competenza internazionale. Ora, riconoscere un effetto vincolante all'accertamento del giudice dello Stato membro d'origine relativo alla validità e alla portata della clausola di proroga della competenza potrebbe avere come effetto quello di impedire al giudice dello Stato membro richiesto di procedere a tale verifica.

96. Sebbene tale constatazione mi sembri corretta, non ne traggio le stesse conseguenze della Kronos AG e della Gothaer e a. L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 è considerato una disposizione a tutela del convenuto domiciliato nell'Unione, il quale ha diritto alle norme sulla competenza previste dal diritto dell'Unione. Tuttavia, l'intervento di un primo giudice incaricato di applicare tali norme garantisce il rispetto del suo diritto e rende superfluo l'intervento di un altro giudice dell'Unione. Peraltro, occorre osservare che, se l'accertamento del giudice d'origine relativo alla validità e alla portata della clausola di proroga della competenza fosse stato ripreso nel dispositivo della sua decisione, esso si sarebbe imposto al giudice dinnanzi al quale viene invocato il riconoscimento della decisione.

97. Neanche la seconda obiezione, secondo la quale il rifiuto del riconoscimento in applicazione degli articoli 34 e 35 del regolamento n. 44/2001 non avrebbe senso per una decisione di incompetenza, mi sembra convincente. Mi pare, infatti, che, a partire dal momento in cui l'effetto riconosciuto alle decisioni di incompetenza non è esclusivamente negativo, il rifiuto di riconoscimento non è privo di conseguenze giuridiche. Così, ad esempio, qualora un giudice belga, investito di una domanda proposta dal locatore di un immobile situato in Germania e intesa al pagamento del canone, si sia dichiarato incompetente dopo aver ritenuto valida una clausola del contratto di affitto, la quale prevede la competenza dei giudici islandesi, il giudice tedesco, chiamato a pronunciarsi a titolo incidentale sul riconoscimento della decisione belga, dovrebbe rifiutarsi di riconoscere tale decisione facendo applicazione del combinato degli articoli 35, paragrafo 3, e 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

98. Per questi motivi, suggerisco di rispondere alla terza questione dichiarando che gli articoli 32 e 33 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che, qualora il giudice dello Stato membro d'origine si sia dichiarato incompetente dopo essersi pronunciato in via preliminare, nei motivi della sua decisione, sulla validità e sulla portata di una clausola di proroga della competenza, il

giudice dello Stato membro richiesto è vincolato da tale accertamento, a prescindere dall'autorità di cosa giudicata ad esso conferita dal diritto dello Stato membro d'origine o da quello dello Stato membro richiesto, fatti salvi i casi in cui l'articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento autorizza tale giudice a procedere al controllo della competenza del giudice dello Stato membro d'origine.

V – Conclusione

99. Alla luce degli elementi che precedono, suggerisco di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudiziali sollevate dal Landgericht Bremen:

Gli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che:

- rientra nella nozione di «decisione», ai sensi del regolamento n. 44/2001, la decisione con la quale il giudice di uno Stato membro statuisce sulla propria competenza internazionale, sia che si dichiari competente sia che si dichiari incompetente, a prescindere dal fatto che tale decisione sia qualificata come «sentenza meramente processuale» dal diritto dello Stato membro richiesto, e
- qualora il giudice dello Stato membro d'origine si sia dichiarato incompetente dopo essersi pronunciato in via preliminare, nei motivi della sua decisione, sulla validità e sulla portata di una clausola di proroga della competenza, il giudice dello Stato membro richiesto è vincolato da tale accertamento, a prescindere dall'autorità di cosa giudicata ad esso conferita dal diritto dello Stato membro d'origine o da quello dello Stato membro richiesto, fatti salvi i casi in cui l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001 autorizza tale giudice a procedere al controllo della competenza del giudice dello Stato membro d'origine.